



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 28/04/2026

Sommario

CAMPIONATO UNDER 14 2^ FASE REGIONALE E INTERPROVINCIALE	2
COPE FRIUL 2026 – “TROFEO CREDIFRIULI”	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 197/A della F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 198/A della F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 199/A della F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 202/A della F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 203/A della F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 204/A della F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 205/A della F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 206/A della F.I.G.C.	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
Comunicato Ufficiale n. 404 della L.N.D.	3
Circolare n. 39 della L.N.D.	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	4
Segreteria	4
Fase Play Out Campionato Regionale Juniores Under 19 – 2025/2026	4
Post Campionato Juniores Under 19 – Stagione Sportiva 2025/2026	4
Tornei Autorizzati	9
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	10
Segreteria	10
Titolo Provinciale Allievi Under 16 – Stagione Sportiva 2025/2026	10
Convocazione Selezione Territoriale Under 15 Femminile	11
Workshop Progetto Ast (Area Di Sviluppo Territoriale)	13
Incontri Informativi	13
Verifiche Gara Marzo 2026	14
Tornei Autorizzati	15
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	15
Segreteria	15
Sistema Di Qualità Dei Club Giovanili (Già Sistema Di Riconoscimento Scuole Di Calcio)	
S.S.2025/2026 – Scadenza Finale Per Club Di 2° E 3° Livello	15
Futsal Day 5/5/2026	16
Verifiche Gara Marzo 2026	17
Tornei Autorizzati	19
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	19
RISULTATI GARE	21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	21
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	22
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	23
ERRATA CORRIGE	31

CAMPIONATO UNDER 14

2^ FASE REGIONALE E INTERPROVINCIALE

Si ricorda che le gare del Campionato di cui all'oggetto programmate per

VENERDI' 1 MAGGIO P.V.

salvo diversi accordi intercorsi tra le società

SI DISPUTERANNO TUTTE CON INIZIO ALLE ORE 10.30

COPE FRIUL 2026 – “TROFEO CREDIFRIULI”

Si comunica che alla manifestazione si sono iscritte n. 13 società e precisamente:

1. BLESSANESE
2. CAR CICONICCO
3. COLLOREDO M.A.
4. COMUNALE LESTIZZA
5. FARRA CALCIO
6. FLUMIGNANO
7. MAJANESE
8. MANIAGO
9. MOIMACCO
10. PALMARKET PAGNACCO
11. POZZUOLO DEL FRIULI
12. SANTAMARIA
13. VIVARINA

Le società sopra citate sono invitate a partecipare alla presentazione ufficiale dell'evento che si terrà

GIOVEDI' 07/05/2026 alle ore 18:00

c/o Auditorium Sede CREDIFRIULI – “Parco Nord” Via Giovanni Paolo II, 23 UDINE

Durante la serata si terrà il sorteggio integrale della manifestazione, il cui turno preliminare si disputerà tra **VENERDI' 15 e SABATO 16 MAGGIO 2026.**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 197/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 197/A della F.I.G.C. dd. 27/04/26 u.s. inerente ***“Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale e Consigliere Federale”***.

Comunicato Ufficiale n. 198/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 198/A della F.I.G.C. dd. 27/04/26 inerente ***“Modifica artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113 e 114 delle N.O.I.F.”***

Comunicato Ufficiale n. 199/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 199/A della F.I.G.C. dd. 27/04/26 inerente ***“Modifica art. 30 del Regolamento L.N.D.”***

Comunicato Ufficiale n. 202/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 202/A della F.I.G.C. dd. 27/04/26 inerente ***“Deroga LND art. 72 NOIF – maglie da gioco s.s. 2026/2027”***.

Comunicato Ufficiale n. 203/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 203/A della F.I.G.C. dd. 27/04/26 inerente ***“Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - numero riserve distinta di gara competizioni LND 2026-2027”***.

Comunicato Ufficiale n. 204/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 204/A della F.I.G.C. dd. 27/04/26 inerente ***“Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - numero sostituzioni competizioni LND 2026-2027”***.

Comunicato Ufficiale n. 205/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 205/A della F.I.G.C. dd. 27/04/26 inerente ***“Deroga tesseramento Giovani artt. 31 e 32 NOIF – s.s. 2026-2027”***.

Comunicato Ufficiale n. 206/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 206/A della F.I.G.C. dd. 27/04/26 inerente ***“Deroga Funzioni Arbitrali e Norme attuative Dirigente – Arbitro s.s. 26-27”***.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 404 della L.N.D.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 404 della L.N.D. dd. 28/04/2026 inerente ***“Campionato Juniores Dilettanti 2025/2026 – Fase Nazionale”***.

Circolare n. 39 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui è parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 39 della L.N.D. dd. 27/04/2026 inerente ***“Circolare n. 12/2026 centro studi tributari LND”***.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

FASE PLAY OUT CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 – 2025/2026

A seguito dei risultati conseguiti al termine del Campionato il Comitato Regionale si rende necessaria la disputa della sotto indicata gara PLAY OUT nel Campionato Regionale Under 19 con l'abbinamento sotto riportato

SABATO 02/05/2026 ORE 18:00 campo B Via Olivo, Manzano (UD)

MANZANESE CALCIO – POLISPORTIVA CODROIPO

Le squadre si incontreranno tra di loro con gara unica come sopra indicato.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

DISCIPLINA SPORTIVA E SANZIONI DISCIPLINARI

Si precisa che le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato "Regular Season" non hanno efficacia per le gare della FASE PLAY OUT. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla Regular Season.

POST CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Alla manifestazione di cui all'oggetto si sono regolarmente iscritte n. 26 società che sono state inserite in n. 4 Gironi, così come sotto pubblicato:

<u>GIRONE A</u>	<u>GIRONE B</u>
CALCIO MANIAGO VAJONT	RAGOGNA
LIVENTINA SAN ODORICO	BUTTRIO CALCIO
CORDENONESE 3S	REANESE
SAN DANIELE	ARTENIESE
SEDEGLIANO	CHIAVRIS
SANVITESE	UDINE UNITED RIZZI CORMOR

<u>GIRONE C</u>	<u>GIRONE D</u>
FIUMICELLO 2004	SANTANDREA SAN VITO
COMUNALE GONARS	TRIESTE VICTORY ACADEMY
U.FINCANTIERI MONFALCONE	SAN GIOVANNI
ARIS SAN POLO CALCIO	OPICINA
RONCHI CALCIO	SISTIANA SESLJAN
PRO GORIZIA	DOMIO
AUDAX SANROCCHESSE	CAMPANELLE

▪ FASE DI QUALIFICAZIONE

Le squadre si incontreranno tra di loro, con gare di sola andata della durata di due tempi da 45' ciascuno.

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE

Si formerà la classifica tenendo conto:

- dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- dell'esito dell'incontro diretto (solo in caso di parità fra due squadre);
- della miglior differenza tra le reti segnate e quelle subite;
- del maggior numero di reti segnate;
- Persistendo parità tra due o più squadre si procederà al sorteggio che sarà effettuato a cura del Comitato Regionale.

CALENDARIO DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE

GIRONE A		
09/05/20126 ore 18.00 - 1^ Giornata		
MANIAGO VAJONT	-	SEDEGLIANO
LIVENTINA S.ODORICO	-	SAN DANIELE
CORDENONESE 3S	-	SANVITESE
16/05/2026 ore 18:00 - 2^ Giornata		
SAN DANIELE	-	CORDENONESE 3S
SEDEGLIANO	-	LIVENTINA S.ODORICO
SANVITESE	-	MANIAGO VAJONT
23/05/2026 ore 18:00 - 3^ Giornata		
LIVENTINA S.ODORICO	-	MANIAGO VAJONT
CORDENONESE 3S	-	SEDEGLIANO
SAN DANIELE	-	SANVITESE
29/05/2026 ore 19:00 - 4^ Giornata		
SEDEGLIANO	-	SAN DANIELE
MANIAGO VAJONT	-	CORDENONESE 3S
LIVENTINA S.ODORICO	-	SANVITESE
02/06/2026 ore 18:00 - 5^ Giornata		
CORDENONESE 3S	-	LIVENTINA S.ODORICO
SAN DANIELE	-	MANIAGO VAJONT
SANVITESE	-	SEDEGLIANO

GIRONE B		
09/05/2026 ore 18.00 - 1^ Giornata		
RAGOGNA	-	CHIAVRIS
BUTTRIO CALCIO	-	ARTENIESE
REANESE	-	UDINE UNITED RIZZI CORMOR
16/05/2026 ore 18:00 - 2^ Giornata		
ARTENIESE	-	REANESE
CHIAVRIS	-	BUTTRIO CALCIO
UDINE UNITED RIZZI CORMOR	-	RAGOGNA
23/05/2026 ore 18:00 - 3^ Giornata		
BUTTRIO CALCIO	-	RAGOGNA
REANESE	-	CHIAVRIS
ARTENIESE	-	UDINE UNITED RIZZI CORMOR
Venerdì 29/05/2026 ore 19:00 - 4^ Giornata		
CHIAVRIS	-	ARTENIESE
RAGOGNA	-	REANESE
BUTTRIO CALCIO	-	UDINE UNITED RIZZI CORMOR
02/06/2026 ore 18:00 - 5^ Giornata		
REANESE	-	BUTTRIO CALCIO
ARTENIESE	-	RAGOGNA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR	-	CHIAVRIS

GIRONE C	
02/05/2026 ore 18.00 - 1^ Giornata	
RONCHI CALCIO	- ARIS SAN POLO CALCIO
COMUNALE GONARS	- PRO GORIZIA
FIUMICELLO 2004	- U.FINCANTIERI MONFALCONE
riposa	- AUDAX SANROCCHESI
09/05/2026 ore 18:00 - 2^ Giornata	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- AUDAX SANROCCHESI
PRO GORIZIA	- FIUMICELLO 2004
ARIS SAN POLO CALCIO	- COMUNALE GONARS
riposa	- RONCHI CALCIO
Mercoledì 13/05/2026 ore 19:00 - 3^ Giornata	
COMUNALE GONARS	- RONCHI CALCIO
FIUMICELLO 2004	- ARIS SAN POLO CALCIO
AUDAX SANROCCHESI	- PRO GORIZIA
riposa	- U.FINCANTIERI MONFALCONE
16/05/2026 ore 18:00 - 4^ Giornata	
PRO GORIZIA	- U.FINCANTIERI MONFALCONE
ARIS SAN POLO CALCIO	- AUDAX SANROCCHESI
RONCHI CALCIO	- FIUMICELLO 2004
riposa	- COMUNALE GONARS
23/05/2026 ore 18:00 - 5^ Giornata	
FIUMICELLO 2004	- COMUNALE GONARS
AUDAX SANROCCHESI	- RONCHI CALCIO
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- ARIS SAN POLO CALCIO
riposa	- PRO GORIZIA
Venerdì 29/05/2026 ore 19:00 - 6^ Giornata	
ARIS SAN POLO CALCIO	- PRO GORIZIA
RONCHI CALCIO	- U.FINCANTIERI MONFALCONE
COMUNALE GONARS	- AUDAX SANROCCHESI
riposa	- FIUMICELLO 2004
02/06/2026 ore 18:00 - 7^ Giornata	
AUDAX SANROCCHESI	- FIUMICELLO 2004
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- COMUNALE GONARS
PRO GORIZIA	- RONCHI CALCIO
riposa	- ARIS SAN POLO CALCIO

GIRONE D	
02/05/2026 ore 18.00 - 1^ Giornata	
SANT'ANDREA SAN VITO	- SAN GIOVANNI
OPICINA	- SISTIANA SESLJAN
DOMIO	- CAMPANELLE
riposa	- TRIESTE ACADEMY
09/05/2026 ore 18:00 - 2^ Giornata	
CAMPANELLE	- TRIESTE ACADEMY (06/05 ore 19)
SISTIANA SESLJAN	- DOMIO
SAN GIOVANNI	- OPICINA (06/05 ore 19)
riposa	- SANT'ANDREA SAN VITO
Mercoledì 13/05/2026 ore 19:00 - 3^ Giornata	
OPICINA	- SANT'ANDREA SAN VITO
DOMIO	- SAN GIOVANNI
TRIESTE ACADEMY	- SISTIANA SESLJAN
riposa	- CAMPANELLE
16/05/2026 ore 18:00 - 4^ Giornata	
SISTIANA SESLJAN	- CAMPANELLE
SAN GIOVANNI	- TRIESTE ACADEMY
SANT'ANDREA SAN VITO	- DOMIO
riposa	- OPICINA
23/05/2026 ore 18:00 - 5^ Giornata	
DOMIO	- OPICINA
TRIESTE ACADEMY	- SANT'ANDREA SAN VITO
CAMPANELLE	- SAN GIOVANNI
riposa	- SISTIANA SESLJAN
Venerdì 29/05/2026 ore 19:00 - 6^ Giornata	

SAN GIOVANNI	-	SISTIANA SESLJAN
SANT'ANDREA SAN VITO	-	CAMPANELLE
OPICINA	-	TRIESTE ACADEMY
riposa	-	DOMIO
02/06/2026 ore 18:00 - 7^ Giornata		
TRIESTE ACADEMY	-	DOMIO
CAMPANELLE	-	OPICINA
SISTIANA SESLJAN	-	SANT'ANDREA SAN VITO
riposa	-	SAN GIOVANNI

CALENDARIO FASE FINALE

QUARTI DI FINALE

SABATO 06/06/2026 ORE 18:00
Campo prime class.

Gara 01

1° class. GIRONO A
2° class. GIRONO C

Gara 02

1° class. GIRONO B
2° class. GIRONO D

Gara 03

1° class. GIRONO C
2° class. GIRONO A

Gara 04

1° class. GIRONO D
2° class. GIRONO B

SEMIFINALE

MERCOLEDI' 10/06/2026 ORE 19:00

Gara 05

Vincente gara 01
Vincente gara 02

Gara 06

Vincente gara 03
Vincente gara 04

FINALE

SABATO 13/06/2026 ORE 18:00
Campo neutro

Gara 07

Vincente gara 05
Vincente gara 06

▪ QUARTI DI FINALE

Accederanno ai quarti di finale la prima e la seconda classificata di ogni girone.

Le otto squadre verranno abbinate tra di loro, come da tabellone sotto pubblicato, e si incontreranno in gara unica ad eliminazione diretta sul campo della prima nominata.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

▪ SEMIFINALI

Accederanno alle semifinali le vincenti delle gare dei quarti di finale.

Le quattro squadre verranno abbinate tra di loro, come da tabellone sopra riportato, e si incontreranno in gara unica ad eliminazione diretta sul campo della società meglio classificata al termine della prima fase.

In caso le società avessero la medesima posizione nella fase di qualificazione, per determinare la squadra che giocherà in casa si terrà conto nell'ordine:

1. della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dei quarti di finale,
2. del maggior numero di reti segnate nelle gare dei quarti di finale;
3. del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

▪ **GARA DI FINALE**

Accederanno alla finale le vincenti le gare di semifinale.

La gara si disputerà su campo neutro stabilito dal comitato Regionale **SABATO 13/06/2026**.

La gara si svolgerà in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

▪ **DISCIPLINA SPORTIVA**

La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Trattandosi di manifestazione che prevede uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili.

Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara per recidiva in ammonizione dopo cinque ammonizioni comminate dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l'automatica squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari da parte dell'Organo di Giustizia Sportiva;
- le squalifiche dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo; le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo devono essere scontate nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare;

I soli provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado, qualora ammesso dalle vigenti normative, innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

Eventuali reclami (relativi unicamente alla posizione irregolare dei calciatori effettivamente partecipanti alle gare) dovranno essere preannunciati al Giudice Sportivo Territoriale entro e non oltre le 24 ore successive alla disputa della gara ed il reclamo dovrà essere presentato al Giudice Sportivo Territoriale entro e non oltre le 48 ore successive alla disputa della gara stessa con contestuale invio alla controparte.

▪ **ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

Si ritiene utile ricordare alle Società partecipanti al POST CAMPIONATO JUNIORES, che provvedimenti di squalifica a giornate comminate in gare di Campionato non potranno essere scontati in gare del Post Campionato.

▪ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

Potranno partecipare al POST CAMPIONATO JUNIORES U19 i calciatori nati **dall'1.1.2007 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, si porta a conoscenza delle Società, che sarà consentito l'impiego di un massimo di **TRE calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.2006 in poi.**

▪ **SOSTITUZIONE GIOCATORI**

Per dare la possibilità del massimo impiego di giovani calciatori partecipare nel POST CAMPIONATO JUNIORES U19 saranno consentite **SETTE** sostituzioni.

▪ **VARIE**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva e nelle regole del Giuoco del Calcio.

▪ **CAMPI DI GIUOCO**

1. ARIS SAN POLO CALCIO	Via Cosulich, Monfalcone
2. ARTENIESE	Via Vicenza, Artegna
3. AUDAX SANROCCHESSE	Via Baiamonti, Gorizia
4. BUTTRIO CALCIO	Via del Pozzo, Buttrio
5. CALCIO MANIAGO VAJONT	Via dello Stadio, Vajont
6. CAMPANELLE	Via delle Campanelle, Trieste
7. CHIAVRIS	Via Alessandria, Paderno
8. COMUNALE GONARS	Via Dante, Gonars
9. CORDENONESE 3S	Via Braida d'Andrea, Cordenons
10. DOMIO	Loc. Mattonaia, San Dorligo della Valle
11. FIUMICELLO 2004	Via Verdi campo B, Fiumicello
12. LIVENTINA SAN ODORICO	Via Martiri di Sfriso, Sacile
13. OPICINA	Loc. Trebiciano, Trieste
14. PRO GORIZIA	Via della Mochetta, Lucinico
15. RAGOGNA	Via Ca Buttazzoni, Ragogna
16. REANESE	Via Stadio, Reana del Rojale
17. RONCHI CALCIO	Via Aeroporto, Ronchi dei Legionari
18. SAN DANIELE CALCIO	P.le IV Novembre, S.Daniele del Friuli
19. SAN GIOVANNI	Loc. Mattonaia, San Dorligo della Valle
20. SANT'ANDREA S.VITO	Via Locchi, Trieste
21. SANVITESE	Viale Prodolone, S.Vito al Tagliamento
22. SEDEGLIANO	Via IV Novembre, Sedegliano
23. SISTIANA SESLJAN	Loc. Visogliano, Duino Aurisina
24. TRIESTE VICTORY ACADEMY	Via Petracco, Trieste
25. U.FINCANTIERI MONFALCONE	Via Boito campo B, Monfalcone
26. UDINE UNITED RIZZI CORMOR	Viale dello Sport, Udine

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
1° Marino Presello	Under 18	Regionale	12/05/26	23/05/26	Pro Fagagna
1° Città di Gonars	Juniores U19	Regionale	26/05/26	13/06/26	Comunale Gonars

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

TITOLO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito dei risultati conseguiti al termine del Campionato di seguito pubblichiamo il tabellone per il TITOLO Provinciale Allievi Under 16 – Stagione 2025/2026:

QUARTI DI FINALE Domenica 03.05.26 ORE 10:30	SEMIFINALE A: Domenica 10.05.26 R: Domenica 17.05.26 ore 10:30	FINALE Domenica 24.05.26 ore 10:30
Gara 01 NUOVO PORDENONE 24 SANTAMARIA	Gara 09 Vincente gara 01 Vincente gara 02	Gara 13 Vincente gara 09 Vincente gara 10
Gara 02 SANGIORGINA POL. CODROIPO	Gara 10 Vincente gara 03 Vincente gara 04	
Gara 03 ZARJA ore 10:00 UDINE UNITED R.C.		
Gara 04 CUSSIGNACCO CALCIO BRIAN LIGNANO		

- Determinazione della Classifica

Si ricorda che per la determinazione della classifica del Campionato si terrà conto di quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F.

Al riguardo si ricorda che nella sola eventualità si renda necessario individuare la società PRIMA classificata dei Gironi, in caso di parità tra due squadre verrà effettuata una gara di spareggio. In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

dalla quale risulteranno le due squadre che effettueranno la gara di spareggio già citata.

Gli eventuali spareggi verranno disputati su campo neutro designato dalle Delegazioni di competenza.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

QUARTI DI FINALE

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gara unica come da tabellone sopra riportato.

Disputerà la gara in casa la società con la migliore posizione di classifica al termine del campionato. Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 40' l'uno; se al termine della gara le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si procederà all'esecuzione dei calci di rigore.

GARE DI SEMIFINALE

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Disputerà la gara di ritorno in casa la società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di società con la stessa posizione di classifica, si procederà al sorteggio a cura dello scrivente Comitato Regionale.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 40' l'uno; se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta non valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

FINALE

La gara di finale si svolgerà **su campo neutro che sarà individuato dal Comitato Regionale.**

La gara si svolgerà in due tempi da 40' l'uno.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

La squadra vincerà la COPPA PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 – 2025/2026.

DISCIPLINA SPORTIVA E SANZIONI DISCIPLINARI

Si precisa che le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato "Regular Season" non hanno efficacia per le gare del per la COPPA PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla Regular Season.

Durante le gare della COPPA PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 i tesserati incorrono in una giornata di squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La presente convocazione riguarda la selezione territoriale U15 femminile denominata "**TERRE DI NORDEST**", gestita dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le province di **Gorizia, Udine, Trieste, Pordenone e Treviso**.

Al fine di poter osservare e selezionare le ragazze della categoria Under 15 del territorio di competenza, sia tesserate con società femminili sia tesserate con società maschili, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, prof. Giovanni Messina, con riferimento al programma di Sviluppo dell'Attività Under 15 Femminile, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026** presso il **Campo sportivo di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)**, via **CARNIA 26 (campo sintetico)**, per un **RADUNO/ALLENAMENTO**.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, scarpe da calcio e parastinchi).

Obbligatorio presentare al raduno il **certificato medico** in corso di validità e **la liberatoria firmata per la privacy** (per chi non li avesse già consegnati).

Per qualsiasi comunicazione contattare la Team Manager della Selezione:

BARBARA LESA

-cell. 347 5217980

-e-mail: fem.friulivgsgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione tramite e-mail, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 Femminile: Massimiliano Petrella

Team Manager: Barbara Lesa

Collaboratore Tecnico: Andrea Andresini

Collaboratore Tecnico: Matteo Tonini

Allenatore dei portieri: Gianmarco Cortiula

Psicologa: Dott.ssa Giada Franco

Medico: Dott. Giovanni Piccolo

Si ringrazia la società ASD SANGIORGINA per la collaborazione e disponibilità offerta.

RITROVO ORE 14.45. ALLENAMENTO ORE 15.00-16.30

	COGNOME	NOME	ANNO	CLUB
1	PUGLISI	MARA GIOIA	2012	ASD ISM GRADISCA
2	CESTER	ANGELICA	2012	ASD ISM GRADISCA
3	MANI	AISHA	2012	ASD ISM GRADISCA
4	MOTISI	GIULIA	2012	ASD ISM GRADISCA
5	BORSETTA	ANNA	2011	ASD UPC TAVAGNACCO
6	TONUTTI	LUISA	2011	ASD UPC TAVAGNACCO
7	CESCO	CLARA	2012	ASD UPC TAVAGNACCO
8	VIDONI	DILETTA	2011	ASD UPC TAVAGNACCO
9	POGACINI GASPARINI	LAURA	2012	ASD ANCONA LUMIGNACCO
10	PASCUT	SERENA	2012	SS SANGIORGINA
11	GHIANI	AURORA	2012	A.C. CORDENONESE 3S ASD
12	GIOVANONI	EMILIA	2012	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
13	DE SABBATA	BEATRICE	2012	CENTRO SEDIA NATISONE CALCIO ASD
14	EL MSATFI	WYDAD	201	ASD TARENTINA
15	ANTON	EMMA NICOLE	2011	NUOVO PORDENONE
16	SORGO	LUDOVICA	2012	ASD CLUB ALTURA

WORKSHOP PROGETTO AST (AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE)

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2025-2026, nell'ambito del progetto AST (Area Sviluppo Territoriale) organizzano i seguenti workshop rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

S.S.D. CJARLINS MUZANE A R.L.

Titolo: LA MOTIVAZIONE CHE SOSTIENE LA CRESCITA SPORTIVA

Data e ora: Martedì 28 aprile 2026 - ore 19.45

Luogo: Sala Consigliere comune di Carlino, via Sante Bidin – Carlino (UD)

Relatore: Luca Mariano Modolo, Psicologo Regionale Settore Giovanile Scolastico (SGS) FIGC FVG

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2025-2026, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

A.S.D. BUTTRIO CALCIO

Titolo: L'OBIETTIVO, IL PERCORSO, LA MOTIVAZIONE

Data e ora: Martedì 28 aprile 2026 - ore 19.00

Luogo: Campo Comunale, via del Pozzo 8 – Buttrio (UD)

Relatore: Luca Zufferli, arbitro CAN A e B e arbitro internazionale FIFA

A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO

Titolo: NON FUMO. "HO GIÀ VINTO"

Data e ora: Mercoledì 29 aprile 2026 - ore 20.30

Luogo: Stadio Comunale, via Carducci 40 – Roveredo in Piano (PN)

Relatore: Dott. Mauro Tassan, Medico chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria, Audiologia, Foniatria.

UNIONE FRIULI ISONTINA

Titolo: LO ZUCCHERO E' PIENO DI VITA? IMPARIAMO A CONOSCERE GLI ALIMENTI

Data e ora: Giovedì 30 aprile 2026 - ore 18.00

Luogo: Sala riunioni Campo Sportivo, via Azzurri d'Italia 2 - Capriva del Friuli (GO)

Relatore: Calligaris Sonia, Professoressa associata di scienze agroalimentari, dipartimento di scienze agroalimentari ambientali e animali, Università di Udine

A.S.D. S.S. SANGIORGINA

Titolo: CONOSCERE IL REGOLAMENTO DEL CALCIO PER GIOCARE MEGLIO

Data e ora: Martedì 5 maggio 2026 - ore 19.15

Luogo: Sala riunioni campo "Collavin", via Carnia 7 – San Giorgio di Nogaro (UD)

Relatore: Antonio Bonutti, Arbitro della Sezione Basso Friuli

A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO

Titolo: NUTRIZIONE E SPORT: CONSIGLI ALIMENTARI PER CHI GIOCA A CALCIO

Data e ora: Lunedì 11 maggio 2026 - ore 20.00

Luogo: Sede sociale, via Martiri Sfriso 12 D – Sacile (PN)

Relatore: Verena Parutto, Dottore nutrizionista

VERIFICHE GARA MARZO 2026

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

In ottemperanza al CU SGS n.1 per la s.s. 2025/26 secondo cui "Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per accertare il rispetto delle normative tecniche volte a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori, che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno." (pag. 14), si comunica che:

Il giorno 1 marzo 2026 Andrea Andresini, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi misti ANCONA LUMIGNACCO - CUSSIGNACCO presso il campo sportivo di Risano (UD).

Il giorno 1 marzo 2026 Barbara Lesa, collaboratrice del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi misti Femminile TAVAGNACCO - VEDELAGO presso il campo sportivo di Udine (UD).

Il giorno 1 marzo 2026 Marco Candido, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi 1°anno SPILIMBERGO - TOLMEZZO presso il campo sportivo di Spilimbergo (UD).

Il giorno 8 marzo 2026 Andrea Andresini, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi misti PRO GORIZIA - TRIESTE VICTORY ACADEMY presso il campo sportivo di Lucinico (GO).

Il giorno 8 marzo 2026 Cristian Barazzutti, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi 1°anno SAN DANIELE CALCIO - NUOVO PORDENONE presso il campo sportivo di Ragogna (UD).

Il giorno 8 marzo 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi 1°anno ZARJA - UDINE UNITED R.C. presso il campo sportivo di Basovizza (TS).

Il giorno 15 marzo 2026 Andrea Andresini, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi misti MANZANESE - CJARLINS MUZANE presso il campo sportivo di Manzano (UD).

Il giorno 15 marzo 2026 Mirco Cariddi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi 1°anno FONTANAFREDDA - NUOVO PORDENONE presso il campo sportivo di Fontanafredda (PN).

Il giorno 14 marzo 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi 1°anno SAN LUIGI - ZARJA presso il campo sportivo di Trieste (TS).

Il giorno 18 marzo 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi 1°anno ANCONA LUMIGNACCO - ZARJA presso il campo sportivo di San Pier d'Isonzo (GO).

Il giorno 22 marzo 2026 Andrea Andresini, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi misti FORUM JULII - CHIAVRIS presso il campo sportivo di Gagliano di Cividale (UD).

Il giorno 29 marzo 2026 Andrea Andresini, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Giovanissimi misti DONATELLO - SANVITESE presso il campo sportivo di Premariacco (UD).

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
32° U.Donda	Allievi U17	Regionale	19/05/26	12/06/26	Pro Romans 1921
4° Giuseppe Morigi	Giovanissimi U15	Regionale	25/05/26	29/05/26	Manzanese

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI (GIÀ SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO) S.S.2025/2026 – SCADENZA FINALE PER CLUB DI 2° E 3° LIVELLO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Dalla s.s. 2022/2023, con il Comunicato Ufficiale n. 29 del 23/8/2022 del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) della FIGC, viene dato avvio alla riforma del sistema di riconoscimento di qualità dei Club Giovanili, in particolare a quelli che svolgono attività in tutte le categorie di settore giovanile che negli anni precedenti hanno seguito con attenzione e con competenza il percorso di formazione di giovani calciatori e calciatrici sin dalle categorie di base.

Il principio che sostiene il nuovo sistema tiene conto del fatto che il Club venga valorizzato per l'intero percorso svolto nell'ambito dell'attività giovanile a partire dall'attività svolta nelle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico. Un sistema che sostiene e valorizza la continuità, la coerenza, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.

Il Sistema di Qualità dei Club Giovanili va quindi ad integrarsi con quanto già previsto nel precedente Sistema di Riconoscimento delle Scuole di Calcio, integrando un quarto livello di qualità.

I livelli di riconoscimento previsti per la s.s. 2025/2026, dal più alto al più basso, in questo nuovo sistema sono i seguenti:

1. Club Giovanili di 4° Livello
2. Club Giovanili di 3° Livello (già Scuole di Calcio Elite)
3. Club Giovanili di 2° Livello (già Scuole di Calcio)
4. Club Giovanili di 1° Livello (già Centri Calcistici di Base)
5. Club "non classificati"

Data finale di Scadenza Perentoria

Come previsto dal CU SGS n.18 del 22/8/2025, **ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO 2026** i Club di 2° e 3° Livello dovranno trasmettere la seguente documentazione all'ufficio del Coordinamento Federale della FIGC Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia utilizzando il seguente link:

- 1) PER I CLUB DI 2° LIVELLO:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcyvS7BtwNZhEp7PTy23Te8o4TFyhZMgII0BLuU6t444JZ5Q/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;

- 2) PER I CLUB DI 3° LIVELLO:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWKNIW9CXDQbld4TBMpUyAUss08ewZL016WcTqdgN2gAgaw/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- Consegna della Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto qualificante prescelto per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

Le Società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le *Fasi di Controllo* sopra indicate, non potranno più essere riconosciute con il **3° Livello di Qualità del Club Giovanile** nelle successive due stagioni sportive.

Se l'inadempienza riguarda invece il riconoscimento per il **2° Livello di Qualità del Club Giovanile**, la società interessata non potrà presentare richiesta di riconoscimento nella successiva stagione sportiva (CU SGS n.18 del 18/8/2025).

FUTSAL DAY 5/5/2026

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) della FIGC, in collaborazione con i Coordinatori Federali Regionali, i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali, organizza in occasione della giornata del 5.5.2026 l'iniziativa nazionale "Futsal Day", rivolta ai giovani calciatori e calciatrici delle categorie giovanili e scolastiche.

Il Futsal Day ha come scopo la promozione del Calcio a 5 tra i giovani, sensibilizzando tecnici, atleti e dirigenti sulle peculiarità di questa disciplina.

Durante l'evento verranno presentate le caratteristiche salienti del gioco del Calcio a 5, con un'attenzione particolare alle peculiarità che lo caratterizzano, organizzando momenti di gioco, allenamento e approfondimento educativo.

Il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli-Venezia Giulia della FIGC organizza quest'anno **domenica 3 maggio** c/o **Azteca Sport Time** sito in [Via Canapificio, 41/a, 33100 Udine UD](#) la festa regionale del FUTSAL DAY.

Il futsal day prevede la partecipazione delle Società di calcio a 5 della regione e di alcune Società di calcio che hanno dimostrato interesse alla disciplina del futsal durante l'anno.

Le società partecipanti saranno:

ASD Udine City Futbol Sala

Maccan Prata C5

ASD Pordenone calcio a 5

ASD Cjarlins Muzane

ASD San Luigi Calcio

L'attività consiste nell'alternanza di gioco e partita coinvolgendo tutti i bambini.

Il calendario è il seguente:

ore 09:30 ritrovo PRIMI CALCI

ore 10:00 inizio attività PRIMI CALCI

ore 11:00 ritrovo PULCINI

ore 11:30 inizio attività PULCINI

L'attività sarà gestita dallo Staff del Futsal del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli-Venezia Giulia.

VERIFICHE GARA MARZO 2026

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU SGS n.1 per la s.s. 2025/26 secondo cui "Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per accertare il rispetto delle normative tecniche volte a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori, che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno." (pag. 14), si comunica che:

Il giorno 1 marzo 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti SAN LUIGI - OPICINA, TRIESTE VICTORY ACADEMY - CLUB ALTURA, SAN LUIGI - CLUB ALTURA e TRIESTE VICTORY ACADEMY - OPICINA presso il campo sportivo di Trieste (TS).

Il giorno 7 marzo 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti 2°anno MANZANESE - AMICI DELLO SPORT VISCO presso il campo sportivo di Manzano (UD).

Il giorno 7 marzo 2026 Marco Candido, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti misti TARCENTINA "A" - MAGNANO "A" presso il campo sportivo di Tarcento (UD).

Il giorno 7 marzo 2026 Cristian Barazzutti, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti UNION SMT "B" - SESTO BAGNAROLA "B" e Pulcini 1°anno UNION SMT - CORDENONESE 3S presso il campo sportivo di Sequals (PN).

Il giorno 7 marzo 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti misti VESNA - TRIESTE VICTORY ACADEMY presso il campo sportivo di Santa Croce (TS).

Il giorno 14 marzo 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti misti VESNA - SAN LUIGI presso il campo sportivo di Santa Croce (TS).

Il giorno 14 marzo 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti misti Femminile TAVAGNACCO - CSC NATISONE presso il campo sportivo di Udine (UD).

Il giorno 14 marzo 2026 Barbara Lesa e Simone Mossenta, collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, hanno verificato le gare Esordienti misti ALTO LIVENZA ACADEMY - TAVAGNACCO, ALTO LIVENZA ACADEMY - CSC NATISONE presso il campo sportivo di Udine (UD).

Il giorno 15 marzo 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti 2°anno OPICINA - CJARLINS MUZANE presso il campo sportivo di Opicina (TS).

Il giorno 15 marzo 2026 Eric Iansig, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Allievi 1°anno NUOVO PORDENONE - FONTANAFREDDA presso il campo sportivo di Pordenone (PN), le gare Pulcini Misti AZZURRA - FIUMICELLO, PRO GORIZIA - FIUMICELLO presso il campo sportivo di Gorizia (GO) e le gare Pulcini Misti NUOVO PORDENONE - TAMAI, TAMAI - RORAI PORCIA, CHIONS - NUOVO PORDENONE presso il campo sportivo di Pordenone (PN).

Il giorno 19 marzo 2026 Danilo Venanzi, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara esordienti misti NUOVO SONCINI - VESNA "BLU" presso il campo sportivo di Santa Croce (TS).

Il giorno 21 marzo 2026 Cristian Barazzutti, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Primi Calci misti ARZINO - FIUME VENETO BANNIA, ARZINO - POLCENIGO BUDOIA presso il campo sportivo di Casiacco (PN).

Il giorno 21 marzo 2026 Marco Candido, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti MAGNANO "B" - MOIMACCO "B", MAGNANO "A" - MOIMACCO "A" presso il campo sportivo di Magnano in Riviera (UD).

Il giorno 22 marzo 2026 Eric Iansig, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti SANGIORGINA - UDINESE, UDINESE - ANCONA LUMIGNACCO, ANCONA LUMIGNACCO - SANGIORGINA presso il campo sportivo di Buttrio (UD).

Il giorno 22 marzo 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Pulcini misti SANGIORGINA - DONATELLO, DONATELLO - ANCONA LUMIGNACCO, DONATELLO - UDINESE presso il campo sportivo di Buttrio (UD).

Il giorno 22 marzo 2026 Cristian Barazzutti, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato le gare Primi Calci misti CORDENONESE 3S - FULGOR, PRO FAGAGNA - GEMONESE presso il campo sportivo di Premariacco (UD).

Il giorno 28 marzo 2026 Cristian Barazzutti, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti misti ARZINO - POLCENIGO BUDOIA presso il campo sportivo di Casiacco (PN).

Il giorno 28 marzo 2026 Marco Candido, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Pulcini 2°anno TOLMEZZO - ANCONA LUMIGNACCO e la gara Pulcini 1° anno TOLMEZZO - FULGOR, presso il campo sportivo di Tolmezzo (UD).

Il giorno 28 marzo 2026 Simone Mossenta, collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale, ha verificato la gara Esordienti 1°anno UDINE UNITED R.C. - PALMARKET PAGNACCO, presso il campo sportivo di Udine (UD).

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
2° Giancarlo Brait	Primi calci	Provinciale	01/05/26	//	Casarsa
Torneo di Primavera	Primi calci	Regionale	10/05/26	//	Osoppo Rush Soccer
Torneo di Primavera	Piccoli Amici	Regionale	10/05/26	//	Osoppo Rush Soccer
3° Città di Gonars	Allievi U17	Provinciale	22/05/26	07/06/26	Comunale Gonars
10° Marino Mateuzic	Pulcini misti	Regionale	23/05/26	//	Arzino
12° Claudio Candusso	Primi calci	Regionale	24/05/26	//	Arzino
12° Claudio Candusso	Piccoli Amici	Regionale	24/05/26	//	Arzino
24° Raffaele Bersan	Esordienti misti	Regionale	28/05/26	30/05/26	Arzino
15° Sergio Sigalotti	Esordienti misti	Nazionale	02/06/26	//	Vivai Coop Rausc Gravis
43° Coppa Altipiano	Piccoli Amici	Provinciale	06/06/26	//	Polisportiva Opicina
Memorial Carlo Baresi	Esordienti misti	Regionale	07/06/26	//	Audax Sanrocchese
30° Lago della Burida	Pulcini misti	Regionale	07/06/26	//	Rorai Porcia
4° Città di Tavagnacco	Pulcini 2° anno	Provinciale	07/06/26	//	Deportivo Junior
12° Trofeo Trota	Pulcini misti	Regionale	14/06/26	//	Arzino

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Campo di Giuoco

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14

Si comunica che la società **POL. CODROIPO** disputerà le rimanenti gare interne del Campionato Regionale Under 14 **sul campo sportivo "A" di Via Circonvallazione a Codroipo (UD).**

Variazioni Gare

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/05/2026	12 R	UNION 91	CALCIO COMUNALE BASILIANO		16:00		VIA CARNIA, LAUZACCO

UNDER 18 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/05/2026	14 R	CORVA	UNIONE BASSO FRIULI		18:00		VIA TONIN, CORVA DI AZZANO DECIMO
01/05/2026	14 R	POL. TAMAI	SANGIORGINA		18:00		VIA GIOVANNI XXIII COM. A TAMAI
01/05/2026	14 R	CAVAZZO	PRO FAGAGNA		19:00	18:00	

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/05/2026	13 R	TRIESTE VICTORY ACADEMY	MANZANESE CALCIO	26/04/2026	18:00	10:30	
02/05/2026	14 R	MANZANESE CALCIO	DONATELLO	03/05/2026	16:00	10:30	

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/05/2026	13 R	SAN LUIGI CALCIO	ANCONA LUMIGNACCO		10:30	11:15	
03/05/2026	13 R	COM. FONTANAFREDDA	UNION MARTIGNACCO		10:30	11:45	

CAMPIONATO UNDER 14 – 2^ FASE REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/05/2026	5 R	COMUNALE FONTANAFREDDA	UNION MARTIGNACCO	01/05/2026	10:00	10:30	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/05/2026	4 R	SANVITESE	TOLMEZZO CARNIA		16:00	10:30	VIALE PRODOLONE COM. A SAN VITO AL TAGLIAMENTO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/04/2026	2 R	CJARLINS MUZANE	UDINE UNITED RIZZI CORMOR	19/04/2026	19:30	10:30	VIA MORETTON, MUZZANA DEL TURGNANO
03/05/2026	4 R	UDINE UNITED RIZZI CORMOR	RIVOLTO		10:30		VIALE DELLO SPORT, UDINE
03/05/2026	4 R	ZARJA	CJARLINS MUZANE		12:00	10:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/05/2026	5 R	ANCONA LUMIGNACCO	PRO GORIZIA		10:30		COMUNALE VIA FRIULI UDINE VIA S.MARGHERITA GRUAGNO 67
01/05/2026	5 R	MUGGIA 1967	CUSSIGNACCO CALCIO		10:30		ZACCARIA COMUNALE MUGGIA VIA DEI MULINI 15/A
01/05/2026	5 R	SANGIORGINA	CORMONESE		10:30		VIA CARNIA, SAN GIORGIO DI NOGARO

CAMPIONATO UNDER 14 – 2^FASE INTERPROVINCIALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/05/2026	5 R	UNION PASIANO	NUOVA VILLANOVA F.C.	01/05/2026	10:30		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/05/2026	5 R	UNIONE BASSO FRIULI	SESTO BAGNAROLA	01/05/2026	10:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
28/04/2026	3 R	NUOVA PASIANESE ACADEMY	COMUNALE LESTIZZA	19/04/2026	19:00	10:30	
24/05/2026	5 R	NUOVA PASIANESE ACADEMY	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	01/05/2026	10:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/05/2026	5 R	I.S.M. GRADISCA	JUVENTINA S.ANDREA	01/05/2026	16:00	10:30	

RISULTATI GARE

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R		
COMUNALE FONTANAFREDDA	- MANZANESE CALCIO	4 - 2
POLISPORTIVA CODROIPO	- CASARSA	2 - 2
RIVE D ARCANO FLAIBANO	- CORNO CALCIO 1929	9 - 0
ROIANESE	- CHIONS	1 - 7
SACILESE	- L M E	4 - 3
SANT ANDREA SAN VITO	- TOLMEZZO CARNIA	2 - 1
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- FIUMICELLO 2004	2 - 2
UNION MARTIGNACCO	- SANVITESE	0 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi Territoriali Avv. Elena Biasutti (effettivo) e Avv. Heidi Biffoni (sostituto) nella seduta del 27/04/2026, in base alle risultanze degli atti ufficiali, hanno adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA DEL 18/04/2026 CASTIONESE – RIVIGNANO

Ad **integrazione** di quanto pubblicato sul CU n. 98 del 23/04/2026 si pubblica il seguente provvedimento disciplinare.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (XII INFR)

BELLERI DAVIDE (RIVIGNANO)

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 25/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTINELLI MASSIMO (POLISPORTIVA CODROIPO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PIZZOLITTO GIANNI (SANVITESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

VENUTO JACOPO (UNION MARTIGNACCO)

Espulso per aver colpito intenzionalmente, a gioco fermo, un calciatore avversario con un calcio alla gamba, senza cagionargli conseguenze. Alla notifica del provvedimento proferiva diverse espressioni ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GALATI ANTONINO (FIUMICELLO 2004)

Espulso per grave fallo di gioco. Alla notifica del provvedimento proferiva espressioni ingiuriose nei confronti di un calciatore avversario e frasi irraguardose all'indirizzo del direttore di gara, ritardando l'uscita dal terreno di gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SEGANFREDDO MARCO (CORNO CALCIO 1929)
CHARIFOU DINE SOULEYMANE (POLISPORTIVA CODROIPO)

AVARELLO GIOELE (MANZANESE CALCIO)
COLANGELO GIUSEPPE (SACILESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FABRIS CRISTIAN (FIUMICELLO 2004)
BIASIN GIACOMO (SANVITESE)

FOSCHIATTI VALENTINO (L M E)
SGAMBELLA BRUNO (U.FINCANTIERI MONFALCONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DEMARCHI MANUEL (POLISPORTIVA CODROIPO) MODOLO CHRISTIAN (SACILESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DOSE NICOLA (POLISPORTIVA CODROIPO) BONSU CHARLES OSEI (SACILESE)
MIOTTO LUCA (SANVITESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SCHINCARIOL NICOLO (CASARSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORGOBELLO MATTEO (CASARSA) BAJO GABRIELE (CHIONS)
BAZZOLI TOMMASO (COMUNALE FONTANAFREDDA) PUJA LUCA (FIUMICELLO 2004)
OKIC OMAR (ROIANESE) BOSA FEDERICO (SACILESE)
IOVINE FERDINANDO (UNION MARTIGNACCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GASHI TAOLANT (FIUMICELLO 2004) BRAIDA GILBERTO (MANZANESE CALCIO)
VALOPPI RICCARDO (POLISPORTIVA CODROIPO) TRIPANI LORENZO (SANT ANDREA SAN VITO)

AMMONIZIONE (III INFR)

TAIARIOL MARCO (SANVITESE) DI LITTA LEONARDO (UNION MARTIGNACCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MIOR FEDERICO (COMUNALE FONTANAFREDDA) DE CANEVA GABRIEL (FIUMICELLO 2004)
SAVERINO ENRICO (L M E) BAGHDADI HICHAM MOHAMED (MANZANESE CALCIO)
GRAFFI CESARE (POLISPORTIVA CODROIPO) ZARO SAMUELE (ROIANESE)
ATTARDI ALEX VITO (SANVITESE) COPPOLA GIOVANNI (U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIVON EDOARDO PETER (CASARSA) SBAIZ MATTIA (CASARSA)
GERVASIO THOMAS (POLISPORTIVA CODROIPO) VIDONI LORENZO (UNION MARTIGNACCO)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 15.04.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-29/2025-2026: RECLAMO della Società GSD Fani Olimpia (Gara del Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali ASD DOMIO – GSD FANI OLIMPIA del 22/03/2026) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 76 della Delegazione di Trieste dd 26/03/2026 in relazione alla inibizione del proprio tesserato, Sig. URSIC Fabrizio, con effetti fino al 11.05.2026.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale LND di Trieste n. 76 del 26 marzo 2026, il G.S.T. della medesima Delegazione, in relazione ai fatti accaduti nel corso e al termine della gara Domio – Fani Olimpia, valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi U15 Girone A, disputata in data 22 marzo 2026 presso l'impianto Mattonaia di Domio (TS), disponeva nei confronti dell'Allenatore della Società GSD FANI OLIMPIA, sig. URSIC Fabrizio la squalifica per un mese e mezzo, perché durante la gara (a gioco interrotto) veniva allontanato dal recinto di gioco in quanto protestava platealmente all'indirizzo del Direttore di gara e uscendo dall'area tecnica e dirigendosi in modo aggressivo e perentorio nella zona del terreno di gioco in cui si trovava il Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento, anziché ottemperare immediatamente, si dirigeva verso l'area tecnica avversaria in modo aggressivo e provocatorio e, solo dopo che si era acceso un confronto tra più soggetti, e solo con l'intervento del proprio capitano, sollecitato dal Direttore di gara, abbandonava il recinto di gioco scavalcando la rete anziché usare la porta di accesso.

Avverso il suddetto provvedimento, la GSD FANI OLIMPIA depositava regolare reclamo. Con Decreto del Presidente dell'8 aprile 2026, adottato ai sensi degli artt. 76 e 77 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (CGS), veniva fissata l'udienza camerale per il giorno 15 aprile 2026, ore 14.30, in modalità videoconferenza, con termine per il deposito di memorie e documenti. All'udienza del 15 aprile 2026, svoltasi da remoto, la parte reclamante, nella persona del Presidente Paolo De Stefani, veniva ammessa a esporre oralmente le proprie difese, insistendo per l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, per la sua riduzione, nella misura ritenuta equa e di giustizia nonché per l'ammissione della prova testimoniale mediante l'audizione di sei soggetti indicati nell'atto di reclamo.

MOTIVI DEL RECLAMO- La società G.S.D. Fani Olimpia, nell'atto di reclamo e in sede di discussione orale, deduceva i seguenti motivi:

a) Inesattezza della ricostruzione della dinamica dell'espulsione. La reclamante contestava che il tesserato URSIC Fabrizio si fosse diretto verso l'arbitro in modo aggressivo, sostenendo, per contro, che il tesserato fosse rimasto a bordo campo e che fosse stato l'arbitro ad avvicinarsi alla panchina.

b) Inverosimiglianza dell'episodio dell'arrampicamento sulla rete di recinzione. Veniva rappresentata la scarsa plausibilità tecnica dell'episodio, altresì rilevandosi che lo scavalco della rete risultava descritto esclusivamente nelle precisazioni successivamente richieste all'arbitro dalla Delegazione, e non già nel referto originario redatto al termine della gara.

c) Giustificazione del percorso verso l'area tecnica avversaria. La reclamante sosteneva che il transito nei pressi della panchina avversaria costituiva l'unico percorso disponibile per raggiungere l'uscita dal terreno di gioco, escludendo qualsivoglia intento provocatorio o interferenziale, e qualificando l'episodio come mera protesta per una decisione arbitrale ritenuta errata.

d) Istanza istruttoria. Veniva formulata richiesta di audizione dei seguenti soggetti quali testimoni: Paolo De Stefani e Michele Sponza (in panchina); Walter Reggente, Valentina Favento, Maria Miceli ed Enrico Aiello (presenti a bordo campo).

Un tanto premesso, il reclamo è infondato e va rigettato, nei termini che seguono.

La Corte ritiene preliminarmente di pronunciarsi sull'istanza istruttoria proposta dalla reclamante, dichiarandola inammissibile per le ragioni di seguito esposte. L'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC stabilisce che «*i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*». Tale disposizione attribuisce al referto arbitrale e ai suoi supplementi — ivi comprese le precisazioni fornite dall'arbitro su richiesta della Delegazione Provinciale — il valore di prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione a tutti i fatti che l'ufficiale di gara attesta di aver percepito direttamente nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di specie, l'arbitro ha descritto nel referto di gara e nelle successive precisazioni, in modo dettagliato e coerente: l'ingresso nel terreno di gioco del sig. URSIC Fabrizio; il ritardo nell'allontanamento; il transito con fare aggressivo e provocatorio nei pressi dell'area tecnica avversaria; lo scavalco della rete di recinzione. Si tratta di fatti direttamente percepiti dal direttore di gara nell'esercizio delle sue funzioni, e come tali ricoperti dalla garanzia di piena prova di cui all'art. 61, comma 1, CGS. L'art. 57, comma 2, CGS conferisce agli organi di giustizia sportiva la facoltà di non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente ovvero che siano inidonei a incidere sull'accertamento dei fatti. Nel caso di specie, l'audizione testimoniale dei sei soggetti indicati — tutti riconducibili alla sfera organizzativa o associativa della società reclamante, con evidente interesse all'esito del procedimento — è volta esclusivamente a contrastare la ricostruzione operata dall'arbitro in sede di referto ufficiale. Tale prova è, per definizione, inidonea a vincere la fede privilegiata degli atti arbitrali. Il consolidato orientamento della giustizia sportiva federale, nonché la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, hanno costantemente affermato che l'unico strumento giuridico idoneo a scardinare la piena prova del referto è la proposizione di querela di falso dinanzi all'autorità giudiziaria statale competente. In assenza di tale rimedio, le dichiarazioni di dirigenti e soggetti presenti a bordo campo non sono ammissibili come prova contraria alla ricostruzione arbitrale. Pertanto, l'istanza di ammissione della prova testimoniale viene rigettata. Il diritto di difesa è stato comunque pienamente garantito mediante l'audizione del Presidente della reclamante, sig. Paolo De Stefani, in conformità agli artt. 76 e 77 CGS, che assicurano il diritto alla discussione orale del reclamo.

Nel merito- All'esito dell'esame degli atti ufficiali di gara — referto dell'arbitro (sezione AIA di Trieste), supplemento di precisazioni acquisito dalla Delegazione Provinciale, e comunicato di primo grado — il Collegio accerta che il comportamento complessivamente tenuto dal sig. URSIC Fabrizio nella gara del 22 marzo 2026 integra le seguenti violazioni del Codice di Giustizia Sportiva FIGC:

a) Violazione dell'art. 4, comma 1, CGS (Principi di lealtà, correttezza e probità). L'art. 4, comma 1, CGS impone a tutti i tesserati di comportarsi, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, secondo i principi di lealtà, correttezza e probità. Il transito con atteggiamento provocatorio presso l'area tecnica avversaria, il ritardo nell'allontanamento dal terreno di gioco e le modalità di uscita dallo stesso — mediante scavalco della rete di recinzione anziché attraverso le apposite uscite — si pongono in palese violazione di tali principi fondamentali, espressivi dei valori etici cui ogni componente del mondo del calcio è tenuto a conformarsi.

b) Violazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), CGS (Condotta nei confronti degli ufficiali di gara). L'art. 36, comma 1, lett. a), CGS sanziona la condotta ingiuriosa, irrispettosa o comunque aggressiva tenuta nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo come sanzione minima la squalifica per quattro giornate ovvero una squalifica a tempo determinato. Il sig. URSIC, a seguito dell'espulsione comminatagli, anziché allontanarsi prontamente, entrava nel terreno di gioco e rimaneva nel recinto di gara con atteggiamento protestatario e aggressivo nei confronti del direttore di gara, integrandosi pienamente la fattispecie prevista dalla norma richiamata.

c) Violazione dell'art. 39, comma 2, CGS (Condotta gravemente antisportiva). L'art. 39, comma 2, CGS sanziona il comportamento gravemente antisportivo tenuto nei confronti degli avversari, degli ufficiali di gara o di qualunque altra persona presente, prevedendo una sanzione minima di due giornate di squalifica. Il comportamento aggressivo e provocatorio tenuto dal sig. URSIC in

prossimità dell'area tecnica della squadra avversaria, idoneo a fomentare tensioni tra le parti e a turbare l'ordinato svolgimento delle operazioni successive alla gara, integra appieno la condotta gravemente antisportiva prevista dall'articolo in esame.

In particolare:

Le condotte accertate assumono un rilievo disciplinare particolarmente significativo in ragione del contesto specifico in cui si sono verificate: la gara Domio – Fani Olimpia del 22 marzo 2026 rientra nel Campionato Provinciale Giovanissimi U15, competizione del Settore Giovanile e Scolastico cui partecipano esclusivamente calciatori minorenni. Come riconosciuto dallo stesso Giudice Sportivo Territoriale nel provvedimento impugnato, la circostanza che comportamenti aggressivi, provocatori e irriguardosi siano stati posti in essere da un adulto, investito del ruolo educativo di allenatore (almeno in fatto, come si vedrà *infra*), alla presenza di minori è un elemento di rilevante gravità ai fini della determinazione della sanzione, si precisa, in applicazione dell'art. 14 CGS

1- comma 1, lett. a) (Violazione dei doveri inerenti alle funzioni): il tesserato, operando in qualità di allenatore/dirigente nel settore giovanile, è investito dall'ordinamento federale di una specifica 'posizione di garanzia' e di una funzione educativa che trascende il mandato educativo sancito dall'Art. 4 CGS e il valore sociale dell'attività sportiva oggi riconosciuto dall'Art. 33 della Costituzione.

2- comma 1, lett. g) (Grave pregiudizio all'immagine e alla regolarità e Rinvio a norme speciali): l'atto di intemperanza in ambito giovanile arreca un grave pregiudizio all'immagine della Federazione e contravviene alle direttive di Safeguarding (tra i quali anche l'Art. 28-bis CGS) che impongono di preservare l'ambiente di gara come "luogo protetto". L'ingresso indebito in campo e l'atteggiamento intimidatorio verso la panchina avversaria forniscono un modello comportamentale antitetico ai valori sportivi. Si veda anche l'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC.

3 In applicazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 9 CGS — che disciplina le tipologie e la graduazione delle sanzioni irrogabili a dirigenti, soci e tesserati — la sanzione della squalifica a tempo determinato fino all'11 maggio 2026 (per un periodo complessivo di circa un mese e mezzo) appare congrua, proporzionata e adeguata rispetto alla pluralità e alla gravità delle violazioni accertate.

4. Nessun elemento è emerso in grado di attenuare o diversamente qualificare le condotte accertate negli atti ufficiali. Le censure fattuali contenute nel reclamo non trovano riscontro in prove ammissibili e sono contraddette dalla piena fede probatoria del referto arbitrale e dei relativi supplementi, come diffusamente esposto in precedenza. La motivazione del Giudice Sportivo Territoriale risulta completa, logicamente coerente e giuridicamente fondata, non lasciando spazio né a riforma nel merito, né a riduzione della sanzione.

5. Un elemento di fondamentale importanza, emerso solo durante il giudizio d'appello, riguarda la reale qualifica di Fabrizio URSIC. Se nel comunicato ufficiale n. 76 del GST egli veniva sanzionato con la qualifica di "Allenatore", tale circostanza deve essere oggi correttamente inquadrata alla luce delle ammissioni rese in udienza. In data 15 aprile 2026, il Presidente della G.S.D. Fani Olimpia, sig. Paolo De Stefani, ha infatti dichiarato esplicitamente che per la categoria Giovanissimi U15 *"la società non dispone di allenatori, ma manda in panchina, indicandoli nella distinta, due dirigenti"*.

6. Tale precisazione istruttoria non inficia la validità del provvedimento impugnato, né determina una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Questo Collegio ritiene che la sanzione irrogata dal GST debba essere confermata in quanto riferita alla "verità materiale" dei fatti: il sig. URSIC, indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito nel tesseramento, ha operato all'interno del recinto di gioco esercitando funzioni tecniche e direttive "di fatto". La condotta aggressiva e antisportiva, ampiamente documentata dall'arbitro, resta tale a prescindere dalla qualifica formale del trasgressore. Il mutamento della qualifica da "Allenatore" a "Dirigente" non sposta l'oggetto del giudizio, che rimane ancorato al comportamento tenuto dal soggetto fisicamente identificato dal Direttore di Gara. Sulla base delle evidenze del Comunicato Ufficiale n. 34 ST, riferito alla stagione 2025/2026 - emerge in modo inequivocabile che anche per i campionati provinciali Under 15 è richiesto un tecnico abilitato in possesso di una qualifica non inferiore alla licenza UEFA C (o titoli equiparati come Istruttore Giovani Calciatori ante 1998). L'indicazione "obbligatorio" contenuta nel testo normativo implica che la società non possa derogare a tale requisito, né possa presentare liste gara prive di un tecnico abilitato che eserciti effettivamente la conduzione

7. La palese discrasia tra la qualifica indicata nella distinta di gara (ove il soggetto è stato presentato come allenatore per legittimarne la presenza in panchina) e l'effettiva realtà del tesseramento (dirigente), configura una fattispecie di potenziale rilievo disciplinare per la Società e per i suoi rappresentanti. Il comportamento della G.S.D. Fani Olimpia, volto a impiegare soggetti privi di specifica abilitazione tecnica in una categoria giovanile, assume profili di violazione del CGS, nonché delle norme regolamentari vigenti in materia di tecnici.

8. Per tali ragioni, questo Collegio, nel respingere il reclamo e confermare la sanzione a carico del sig. URSIC Fabrizio, dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti, le valutazioni e le determinazioni di competenza di quest'ultima.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti e le valutazioni di cui in motivazione.

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 15.04.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-30/2025-2026: RECLAMO della Società GSD Fani Olimpia (Gara del Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali ASD DOMIO – GSD FANI OLIMPIA del 22/03/2026) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 76 della Delegazione di Trieste dd 26/03/2026 in relazione alla inibizione del proprio tesserato, sig. JANKOVIC Ivan, con effetti fino al 27.06.2026

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n. 76 del 26 marzo 2026, il G.S.T. della medesima Delegazione, in relazione ai fatti accaduti nel corso e al termine della gara Domio – Fani Olimpia, valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi U15 Girone A, disputata in data 22 marzo 2026 presso l'impianto Mattonaia di Domio (TS), disponeva *l'allontanamento del dirigente Ivan JANKOVIC dal recinto di gioco per essersi espresso in modo aggressivo ed irrispettoso nei confronti degli avversari, per poi aggredire fisicamente i dirigenti avversari stratonando loro le giacche; veniva diviso dagli stessi solo grazie all'intervento dei calciatori. Viene ritenuta congrua l'applicazione dell'inibizione fino al 27/06/2026 in ragione del fatto che le condotte si sono realizzate alla presenza di calciatori minorenni.*

Avverso il suddetto provvedimento, la GSD FANI OLIMPIA depositava regolare reclamo. Con Decreto del Presidente dell'8 aprile 2026, adottato ai sensi degli artt. 76 e 77 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (CGS), veniva fissata l'udienza camerale per il giorno 15 aprile 2026, ore 14.30, in modalità videoconferenza, con termine per il deposito di memorie.

All'udienza del 15 aprile 2026, svoltasi da remoto, la parte reclamante, nella persona del Presidente Paolo De Stefani, veniva ammessa a esporre oralmente le proprie difese, insistendo per

l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, per la sua riduzione, nella misura ritenuta equa e di giustizia nonché per l'ammissione della prova testimoniale mediante l'audizione di sei soggetti indicati nell'atto di reclamo.

Motivi del reclamo- Con reclamo del 6 aprile 2026, la G.S.D. Fani Olimpia, nella persona del Presidente Paolo De Stefani, impugnava la decisione deducendo: la contestazione della ricostruzione fattuale contenuta nel referto; l'assenza di diretta percezione da parte dell'arbitro di alcune frasi sanzionate (episodio "*de relato*"); la qualificazione della condotta di JANKOVIC come reazione sproporzionata ma giustificata da comportamenti scorretti altrui; la sproporzione della sanzione irrogata.

A corredo del reclamo, la società richiedeva l'audizione di sei soggetti indicati come testimoni: Paolo De Stefani, Michele Sponza (dirigenti in panchina), nonché Walter Reggente, Valentina Favento, Maria Miceli ed Enrico Aiello (presenti a bordo campo).

Il reclamo è infondato e va rigettato, nei termini che seguono

Nel merito- Nel caso di specie, l'arbitro ha descritto nel referto di gara e nelle successive precisazioni, in modo dettagliato e coerente.

Durante la gara: espulsione del dirigente per comportamento qualificato come "condotta violenta" e interferenza nel regolare svolgimento della competizione, con atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'ufficiale di gara.

A seguito della gara: condotta ulteriormente sanzionata tramite apposita segnalazione disciplinare per fatti occorsi negli spazi post-gara, con riferimento ad episodi di aggressione fisica – descritti come strattonamento delle giacche – nei confronti di dirigenti avversari. Si precisa che il GST non ha dato rilievo alle circostanze non direttamente percepite dall'arbitro.

Il Giudice Sportivo Territoriale, valorizzando il compendio documentale offerto dal referto e dall'integrazione successivamente trasmessa dall'arbitro a mezzo e-mail, irrogava al tesserato JANKOVIC la sanzione dell'inibizione fino al 27 giugno 2026, ritenendo la condotta complessivamente connotata da particolare gravità anche in ragione del contesto (campionato giovanile, presenza di calciatori minorenni).

All'esito dell'esame degli atti ufficiali di gara — referto dell'arbitro (sezione AIA di Trieste), supplemento di precisazioni acquisito dalla Delegazione Provinciale, e comunicato di primo grado — il Collegio accertava che il comportamento complessivamente tenuto dal sig. JANKOVIC Ivan nella gara del 22 marzo 2026 integra plurime violazioni.

L'ordinamento sportivo nazionale, operando in un regime di autonomia riconosciuta dallo Stato, si è dotato di un apparato normativo e sanzionatorio finalizzato a tutelare non solo il corretto svolgimento delle competizioni, ma anche e soprattutto i valori etici che ne costituiscono la base. Al vertice di questa architettura si colloca il principio di lealtà, probità e correttezza, codificato nell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Per consolidata giurisprudenza sportiva, tale norma non rappresenta una semplice disposizione programmatica o una regola di chiusura di natura residuale, bensì una clausola generale la cui natura precettiva deve informare ogni comportamento che abbia riflesso nel consesso associativo. La violazione di tali doveri costituisce una condotta sanzionabile in via autonoma, indipendentemente dalla sussistenza di altre violazioni specifiche, poiché attiene all'essenza stessa dell'appartenenza all'ordinamento federale.

Nel caso che ci occupa, ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, i dirigenti sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità, garantendo un ambiente sicuro e rispettoso, in particolare nei confronti dei giovani tesserati. La condotta aggressiva e irrispettosa posta in essere dal dirigente nei confronti dei tecnici avversari, peraltro alla presenza di minori, integra una violazione degli artt. 4 comma 1 e 39 CGS, aggravata ai sensi dell'art. 14 per il ruolo di responsabilità rivestito e per l'esposizione dei minori a comportamenti diseducativi.

In particolare:

Violazione dell'art. 4, comma 1- (Principi di lealtà, correttezza e probità). L'art. 4, comma 1, CGS impone a tutti i tesserati di comportarsi, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, secondo i principi di lealtà, correttezza e probità. (tra le altre: CORTE FEDERALE D'APPELLO -SEZIONE I - decisione-n-0061-cfa-dell11-dicembre-2024) Il dirigente Ivan JANKOVIC, in quanto dirigente tesserato della G.S.D. Fani Olimpia, è soggetto agli obblighi di cui al richiamato articolo. La condotta accertata – connotata da aggressività fisica (strattonamento delle giacche nei confronti di dirigenti avversari), avvenuta in un'area non soggetta alla diretta vigilanza dell'ufficiale di gara (area parcheggio) successivamente descritta nell'integrazione e-mail dell'arbitro; l'atteggiamento intimidatorio protrattosi oltre la conclusione della gara – si pone in palese violazione dei principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità che devono informare ogni comportamento riferibile all'attività sportiva. Tale violazione assume connotati di particolare rilievo nel contesto di un campionato giovanile di categoria Under 15. Il dirigente sportivo, nella sua veste di figura di riferimento per i calciatori minorenni, è tenuto a incarnare e promuovere i valori dello sport, fungendo da modello comportamentale positivo. Il tenore della condotta accertata – aggressione fisica, atteggiamento minaccioso in presenza dei ragazzi e dei loro accompagnatori – rappresenta una gravissima antitesi rispetto a tale funzione educativa, concretizzando una violazione qualificata e consapevole dell'art. 4 CGS FIGC.

Violazione dell'art. 39 CGS FIGC- Condotta gravemente antisportiva: la predetta condotta si attesta altresì come gravemente antisportiva, in ragione del contegno intenzionalmente intimidatorio e irrispettoso, idoneo a turbare il regolare svolgimento della gara, pur in assenza di violenza fisica grave. Rientrano in tale nozione le condotte che, per modalità e contesto, risultano suscettibili di degenerare in violenza e ledono il decoro e l'ordine sportivo

Violazione delle norme sulla tutela dei minori e Safeguarding: nello specifico, oltre che in correlazione sistematica con l'art. 4 CGS, il comportamento è in aperto contrasto con le linee guida federali sulla protezione dei minori, configurando un atto che nuoce allo sviluppo morale e sociale dei giovani atleti. Tale circostanza è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo di primo grado come elemento di determinazione della sanzione, la cui entità – inibizione fino al 27 giugno 2026 – si appalesa proporzionata alla gravità dei fatti, ex art. 9 CGS — che disciplina le tipologie e la graduazione delle sanzioni irrogabili a dirigenti, soci e tesserati

La giurisprudenza FIGC è costante nel ritenere che la presenza di calciatori minorenni costituisca circostanza aggravante ai sensi dell'art. 14 CGS, anche quando la condotta violenta o aggressiva coinvolge esclusivamente soggetti adulti. In tal senso si sono espresse la CSA (decisioni n. 0086/2025 e n. 0076/2025) e la giurisprudenza in materia di safeguarding, che valorizzano la funzione educativa dei dirigenti e la necessità di tutelare i minori da comportamenti diseducativi. Tale principio è coerente con l'impostazione della CFA, Sezioni Unite, decisione n. 0092/2024-2025, che riconosce la centralità dei valori educativi tutelati dall'art. 4 CGS.»

Quanto al referto e al suo valore probatorio, si evidenzia che l'art. 61, comma 1, CGS FIGC dispone che: *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."* Tale norma attribuisce ai referti degli ufficiali di gara – e alle loro eventuali integrazioni – un'efficacia probatoria privilegiata nell'ordinamento sportivo, fondata sulla terzietà e sull'imparzialità dell'arbitro quale ufficiale di gara. Il referto, ivi inclusa l'integrazione trasmessa a mezzo e-mail, costituisce dunque piena prova delle condotte ivi descritte.

Questa Corte ritiene che il referto relativo alla gara Domio – Fani Olimpia e la relativa integrazione forniscano un quadro fattuale preciso, coerente e circostanziato della condotta del dirigente JANKOVIC: l'aggressività durante la gara, l'espulsione del dirigente, i successivi episodi verificatisi negli spazi post-gara sono descritti con precisione e risultano tra loro coerenti. Il compendio documentale così formato integra quella "piena prova" richiesta dall'art. 61, comma 1, CGS FIGC e non può essere scalfito da ricostruzioni alternative di parte.

La società reclamante ha valorizzato il fatto che l'arbitro avrebbe impiegato formule dubitative (del tipo "dovrebbero", "sarebbero") in relazione ad alcuni addebiti, segnalando altresì di non aver sentito personalmente un'espressione in particolare.

Tuttavia, la Corte rileva che, nel caso in esame, le condotte per le quali è stata irrogata la sanzione dell'inibizione si fondano su accertamenti direttamente percepiti dall'ufficiale di gara: l'aggressione fisica (strattonamento delle giacche), le proteste violente durante la gara e il comportamento violento

nelle zone adiacenti al campo di gioco sono tutti episodi che l'arbitro ha descritto come personalmente constatati. L'episodio "de relato" – relativo a una singola frase che l'arbitro dichiara di non aver udito personalmente – rappresenta un elemento marginale e non costitutivo della fattispecie sanzionatoria principale. Esso, pertanto, non è idoneo a inficiare la validità dell'intero impianto probatorio né la legittimità della sanzione irrogata, che trova fondamento autonomo e sufficiente negli episodi direttamente percepiti.

Inoltre, l'art. 61, comma 1, CGS FIGC attribuisce al referto la forza di "piena prova", con conseguente prevalenza gerarchica rispetto alle testimonianze di parte. Tale assetto normativo risponde a una precisa scelta di sistema: garantire la certezza e la stabilità delle decisioni arbitrali, preservare l'autorevolezza dell'ufficiale di gara quale soggetto terzo e imparziale e assicurare la celerità dei procedimenti disciplinari.

Nel caso di specie, la G.S.D. Fani Olimpia ha richiesto l'audizione di sei soggetti (Paolo De Stefani, Michele Sponza, Walter Reggente, Valentina Favento, Maria Miceli ed Enrico Aiello), tutti riconducibili alla sfera della società reclamante o comunque presenti in qualità di spettatori schierati dalla parte della stessa. La richiesta è finalizzata a ottenere una ricostruzione alternativa degli episodi già accertati nel referto, prospettando una versione dei fatti che ridimensioni o escluda la responsabilità del dirigente JANKOVIC.

Questa Corte ritiene la richiesta istruttoria inammissibile per le seguenti ragioni:

- a- le testimonianze richieste sono dirette esclusivamente a contraddire le risultanze del referto per i fatti che l'arbitro ha descritto come direttamente percepiti, operazione non consentita dal sistema della fede privilegiata di cui all'art. 61 CGS FIGC; tutti i soggetti indicati sono espressione di una parte processuale o comunque soggetti il cui interesse è palesemente orientato, con conseguente impossibilità di attribuire alle loro eventuali dichiarazioni un valore probatorio sufficiente a scardinare la presunzione di veridicità del referto.
- b- A prescindere dall'inammissibilità giuridica, la prova testimoniale richiesta si appalesa altresì irrilevante ai fini del decidere, poiché diretta soltanto a ottenere una diversa valutazione di fatti già accertati.
- c- la richiesta di prova non è capitolata. I testimoni sono chiamati a riferire una versione dei fatti che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe risultare semplicemente alternativa a quella del referto, senza tuttavia essere sorretta da alcun riscontro oggettivo. Si tratta, in sostanza, di prova meramente "sostitutiva" della percezione arbitrale, come tale inidonea a essere ammessa nel processo sportivo.

La G.S.D. Fani Olimpia ha prospettato la condotta del dirigente JANKOVIC come reazione – sebbene eccessiva – a comportamenti scorretti posti in essere da soggetti della squadra avversaria o presenti a bordo campo, invocando implicitamente una sorta di attenuazione della responsabilità per "provocazione".

Questa Corte non può accogliere tale tesi difensiva. Anche a voler ammettere, in via puramente ipotetica e non provata, che il dirigente JANKOVIC abbia assistito a comportamenti scorretti altrui, ciò non giustifica in alcun modo la reazione aggressiva accertata: l'aggressione fisica ai dirigenti avversari, il linguaggio offensivo e minaccioso protratto in diversi contesti spaziali e temporali, e la complessiva condotta intimidatoria non possono essere ricondotti a una risposta proporzionata ad alcuna provocazione. La stessa difesa della società reclamante, del resto, ha riconosciuto che i comportamenti contestati sono stati "posti in atto" dal proprio tesserato, limitandosi a invocare la riduzione della sanzione per sproporzione della reazione: ammissione che conferma la fondatezza dell'accertamento del Giudice Sportivo territoriale.

In ogni caso, l'ordinamento sportivo non prevede la "provocazione" come causa esimente o attenuante codificata, spettando esclusivamente all'organo di giustizia sportiva competente valutare la congruità della sanzione anche tenuto conto del contesto complessivo. Nel caso di specie, tale valutazione è stata effettuata correttamente dal Giudice di primo grado, che ha motivato adeguatamente la misura dell'inibizione, richiamando la gravità della condotta e la presenza di calciatori minorenni.

Un elemento di fondamentale importanza, emerso solo durante il giudizio d'appello, riguarda la reale qualifica di Ivan JANKOVIC. Sebbene nel comunicato ufficiale n. 76 del GST egli veniva sanzionato

come "Dirigente" con inibizione fino al 27 giugno 2026, la sua posizione contrasta con le evidenze di cui alla distinta di gara (Allenatore in seconda) e con le ammissioni rese in udienza.

Nell'udienza del 15 aprile 2026, il Presidente della G.S.D. Fani Olimpia, sig. Paolo De Stefani, interrogato sull'effettivo ruolo dell'incolpato ha dichiarato esplicitamente che per la categoria Giovanissimi U15 "la società non dispone di allenatori, ma manda in panchina, indicandoli nella distinta, due dirigenti".

La partecipazione ai campionati giovanili agonistici organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico (SGS) e dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) è subordinata al rispetto di requisiti minimi inderogabili in materia di conduzione tecnica. Tali obblighi sono dettagliati annualmente nel Comunicato Ufficiale n. 34 del Settore Tecnico e nel Comunicato Ufficiale n. 1 del SGS.

Sulla base delle evidenze del Comunicato Ufficiale n. 34, riferito alla stagione 2025/2026 - emerge in modo inequivocabile che anche per i campionati provinciali Under 15 è richiesto un tecnico abilitato in possesso di una qualifica non inferiore alla licenza UEFA C (o titoli equiparati come Istruttore Giovani Calciatori ante 1998). L'indicazione "obbligatorio" contenuta nel testo normativo implica che la società non possa derogare a tale requisito, né possa presentare liste gara prive di un tecnico abilitato che eserciti effettivamente la conduzione.

Considerato che dalle affermazioni del Presidente del Fani Olimpia, in ordine al reale ruolo svolto dal sig Ivan JANKOVIC (allenatore in seconda) con riferimento alla competizione all'esame, questo Collegio ritiene sussistenti gli elementi suscettibili di integrare una notizia di possibili violazione delle norme federali, dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti, le valutazioni e le determinazioni di competenza di quest'ultima.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti e le valutazioni di cui in motivazione.

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Francesco Vergendo, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.04.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-32/2025-2026: RECLAMO della ASD SANVITESE (Campionato Eccellenza, gara POL. TAMAI – ASD SANVITESE del 19.04.2026) avverso le decisioni adottate dal GST e pubblicate sul CU n. 98 del 23.04.2026, relativamente alla squalifica del calciatore Giovanni BORTOLUSSI per 3 (tre) gare effettive

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 98 dd 23.04.2026 il G.S.T. irrogava al calciatore Giovanni BORTOLUSSI la sanzione della squalifica per n. 3 (tre) giornate, in quanto "*espulso per aver proferito espressioni ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara*".

Avverso tale decisione la ASD SANVITESE formalizzava in data 23.04.2026 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 24.04.2026.

Successivamente, con nota del 24.04.2026 inviata a mezzo PEC, la reclamante dichiarava di rinunciare al reclamo.

Al riguardo, questa Corte evidenzia come la rinuncia al reclamo è ammessa, sia pure implicitamente, dalla disposizione di cui all'art. 49, co. 6, C.G.S., dovendosi ad ogni modo ritenere che essa vada notificata all'organo di giustizia – con le stesse modalità previste per la presentazione del reclamo – prima che il giudizio venga assunto in decisione, ovvero debba essere dichiarata prima della formale apertura della discussione.

Nel caso di specie, l'atto di rinuncia (inviato a mezzo PEC) è pervenuto in tempo utile alla Corte Sportiva d'Appello, di tal ch  – essendo la rinuncia un atto di per s  efficace, ove tempestivamente inviato ovvero dichiarato – il reclamo deve essere dichiarato improcedibile, fermo restando l'incameramento del contributo di giustizia ai sensi dell'art. 48, co. 5, C.G.S.

Incidenter tantum si osserva come il comportamento in discussione sia senz'altro sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 36, co. 1 lett. a) del C.G.S., che prevede la qualifica della **sanzione minima** di 4 (quattro giornate) "in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara", n  rilevano elementi per disattendere nel caso di specie la chiara ricostruzione del fatto, contenuta nel referto di gara, che ai sensi dell'art. 61, co. 1 C.G.S., fa "*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*".

L'odierna rinuncia al reclamo preclude a questa Corte di esercitare i poteri che le pertengono (art. 78, co. 2 C.G.S.), anche con possibilit  di **aggravare** le sanzioni a carico dei reclamanti, dovendosi comunque rilevare come il G.S.T., nella sua deliberazione, abbia evidentemente gi  tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti al caso specifico, ivi compresa la immediata accettazione del provvedimento disciplinare da parte del soggetto attinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 28.04.2026.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**